REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO

## Sezione 02

11 Giudice di Pace di Torino Dott. ROSSELLA D'ADDATO, ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa iscritta al n. 9830 / 2022 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2022

GLOBOCONSUMATORI ONLUS (96062000060)
E
COMUNE DI COLLEGNO (00524380011)

## Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione

Con ricorso tempestivamente depositato in Cancelleria I
Aldue
Globoconsumatori Onlus ha proposto opposizione avverso i verbali di accertamento di violazione n . notificati il 16.06 .22 elevati da

Polizia Municipale di Collegno con cui si contestava alla ricorrente la violazione dell'art. 142/9 del CdS per avere superato di oltre 40 km la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso.
Lamentava l'illegittimità dell'atto opposto per plurimi motivi, analiticamente indicati nel ricorso introduttivo e, in principalità, perché l'apparecchio rilevatore a postazione fissa era sprovvisto di omologazione, oltrechè privo di adeguata segnalazione. Concludeva il ricorrente chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato.

Si costituiva in giudizio la resistente, contestando il ricorso, chiedendone il rigetto e producendo documentazione tecnica relativa all'apparecchio rilevatore.

All'udienza del 19.02.2024 la causa veniva posta in decisone.
Il ricorso è fondato e può trovare accoglimento.

Occorre osservare che alla P.A., nel presente giudizio, incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinatario.

In particolare, a fronte delle contestazioni di cui al ricorso introduttivo, la parte resistente non ha dimostrato che l'apparecchio rilevatore fosse omologato.

In proposito, il legislatore ha previsto espressamente l'omologazione per gli apparecchi di rilevazione della velocità, in quanto questa procedura consente una maggiore tutela del cittadino.

La documentazione allegata da parte resistente attiene alla procedura di approvazione dell'apparecchio da parte del MIT che, però, differisce dall'omologazione.

Le procedure di approvazione ed omologazione costituiscono fattispecie differenti ed attengono a due riconoscimenti diversi, infattis
l'omologazione prevede esami più approfonditi, essendo necessario esperire un procedimento amministrativo attraverso il quale si accerta la corrispondenza e la conformità dell'apparecchiatura alle prescrizioni del regolamento del Codice della Strada;
l'approvazioneè sostanzialmente una mera "presa d'atto" della bontà di quanto sostenuto dall' impresa fornitrice dello strumento nella sua richiesta di approvazione.

L'omologazione è un procedimento, eseguito dal MISE, che ha la funzione di verificare l'efficacia e il corretto funzionamento degli autovelox e la loro rispondenza a determinate caratteristiche tecniche. Serve, in sostanza, a conferire valore legale di prova alle fotografie scattate e alla velocità rilevate. Nel verbale impugnato si legge che la violazione è stata accertata con apparecchio, omologato dal Ministero dei Trasporti , ma, nel fascicolo documenti versato in atti dalla resistente si rinviene, invece, un decreto di approvazione del dispositivo, nulla in materia di omologazione.
Concludendo, l'accertamento delle violazioni al limite di velocità deve essere effettuato con strumenti omologati; non essendo stata fornita la prova della presenza del predetto requisito dalla PA resistente, l'accertamento qui impugnato deve considerarsi illegittimo, non potendo
considerarsi effettuato a mezzo di apparecchiatura conforme al dato testuale della norma (art. 142 c. 6 C.d.S).

L'accoglimento del predetto motivo di ricorso ha carattere assorbente, rispetto agli ulteriori motivi di ricorso ed alle argomentazioni di parte resistente.

Nulla per le spese, in difetto di difesa tecnica..
P.Q.M

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da
Aldue Globoconsumatori Onlus , nei confronti di Comune Di

## Collegno,

ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
Visto l'art. 6 e 7 del Decreto Legislativo 1/9/2011 n. 150

- Accoglie il ricorso ed annulla gli atti opposti, verbali di accertamento di violazione n. notificati il 16.06.22, e gli atti conseguenti;
- Compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Torino, 19.02.2024
11 Giudice di Pace
Rossella D'Addato

